



COMUNE DI BIANZE'

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.58 del 17/09/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE RELATIVO AL TRIENNIO 2019/2021.

L'anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di settembre alle ore sedici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Marangoni Maurizio - Sindaco	Sì
2. Bobba Claudio - Vice Sindaco	Sì
3. Callegari Pierluigi - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dr.a Mariangela Brunoldi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Marangoni Maurizio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.113 DEL 13/09/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE RELATIVO AL TRIENNIO 2019/2021.

La Giunta Comunale

A relazione del Sindaco;

Preso atto che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che **le linee di indirizzo** per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate in data 27 luglio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale n. 173;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari €. 727.051,37;

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Considerati i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, come da proposta da parte dei Responsabili, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, approvati con Deliberazione di G.C. n. 15 del 19/02/2018, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Dato atto che il 2018 è considerato l'ultimo anno in cui si applica la disciplina temporanea in materia di limiti al turn over, introdotta, per il triennio 2016-2018, dalla legge di bilancio 2016 (art. 1, comma 228, L. n. 208/2015) e pertanto

- partire dal 2019, riacquista piena efficacia la disciplina contenuta nell'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 con il superamento delle limitazioni al turn over
- a decorrere dal 2019, per tutti gli Enti locali, sarà possibile avere capacità assunzionali pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente;

Considerato che:

- nell'anno 2018 alla data attuale non si sono verificate cessazioni di personale dipendente,
- che si prevedono:
 - n. 2 cessazioni 2019 (n. 1 Operatore Socio Sanitario Casa di Riposo e n. 1 Cuoca Mensa Scolastica entrambe con qualifica B5 con accesso in B3)
 - n.2 cessazioni nel 2020 (n. 1 Istruttore Direttivo Anagrafe D2 e n. 1 Vigile Urbano C5)

Visti l'allegato A) calcolo capacità assunzionali e l'allegato B) Spese del personale anno 2019/2021 dai quali si desume, e che i margini assunzionali riferiti agli anni 2019-2021 ammontano complessivamente a € 87.324,40 e che la spesa del personale in servizio è pari a €. 452.231,00;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Rilevato che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2019 non può beneficiare dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2016-2017-2018;

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2019-2020-2021, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale che si prevede cesserà nel triennio di riferimento: 2019/2021, che comportano una spesa complessiva pari ad € 87.324,40;

ANNO 2019

TEMPO INDETERMINATO

In vigenza dell'attuale normativa (Legge Fornero)

- Collocamento a riposo di n. 2 unità di personale di Cat. B5;
- *Nessuna assunzione;*
- *Sostituzione, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti, dei posti che si renderanno vacanti per effetto di cessazioni per mobilità.*

ANNO 2020

TEMPO INDETERMINATO

In vigenza dell'attuale normativa

- Collocamento a riposo di n. 1 unità di personale di Cat.D2;
- Collocamento a riposo di n. 1 unità di personale di Cat.C5;
- Assunzione di due unità di personale;

L'assunzione è da effettuare prioritariamente mediante l'attivazione delle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., sempre nel rispetto dei vincoli finanziari imposti dalla normativa vigente in materia.

- *Sostituzione, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti, dei posti che si renderanno vacanti per effetto di cessazioni per mobilità.*

ANNO 2021

TEMPO INDETERMINATO

In vigenza dell'attuale normativa

- *Per l'anno 2021 non sono previste cessazioni per collocamento a riposo.*
- *Non sono previste assunzioni;*
- *Sostituzione, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti, dei posti che si renderanno vacanti per effetto di cessazioni per mobilità.*

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Riscontrato che l'Ente:

- rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013 che è di €. 727.051,37 come si evince dallo schema seguente:

SPESA MEDIA AL NETTO DELLE SPESE ESCLUSE	
ANNO 2011	€ 767.371,16
ANNO 2012	€ 733.349,61
ANNO 2013	€ 680.433,33
SPESA MEDIA	<u>€ 727.051,37</u>

- ha provveduto ad adempiere a quanto previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero;
- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'esercizio 2017 ;

- ha approvato con atto GC n. 63 del 18/12/2017 il Piano triennale di azioni positive (2017/2019) in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
- rispetta quanto disposto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 relativamente all'indicatore dei pagamenti dell'anno 2017;
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Ritenuto pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di confermare l'attuale dotazione organica dell'Ente approvata con propria deliberazione n. 15 del 13/03/2014, intesa come numero totale massimo dei dipendenti del Comune di Bianzè;

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale.

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Visto l'allegato D) organigramma, nel quale sono rappresentati i servizi e la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n.24 del 11/03/2013;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente, nonché il C.C.N.L. dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali in data 17/09/2018, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 17/09/2018 al numero di protocollo 4222;

Visto il parere in merito alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'articolo 49 del Dlgs. 267/2000 dal Segretario Comunale, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere in merito alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'articolo 49 del Dlgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere in merito alla regolarità contabile reso ai sensi dell'articolo 49 del Dlgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, come segue:
 - a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a €. 727.051,37;
 - b) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
 - c) l'allegata consistenza dei dipendenti in servizio (Allegato C), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comporta una spesa pari a €. 354.871,00;
 - d) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati:

ANNO 2019

TEMPO INDETERMINATO

In vigenza dell'attuale normativa (Legge Fornero)

- Collocamento a riposo di n. 2 unità di personale di Cat. B5;
- *Nessuna assunzione;*
- *Sostituzione, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti, dei posti che si renderanno vacanti per effetto di cessazioni per mobilità.*

ANNO 2020

TEMPO INDETERMINATO

In vigenza dell'attuale normativa

- Collocamento a riposo di n. 1 unità di personale di Cat.D2;
- Collocamento a riposo di n. 1 unità di personale di Cat.C5;
- Assunzione di due unità di personale;

L'assunzione è da effettuare prioritariamente mediante l'attivazione delle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., sempre nel rispetto dei vincoli finanziari imposti dalla normativa vigente in materia.

- *Sostituzione, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti, dei posti che si renderanno vacanti per effetto di cessazioni per mobilità.*

ANNO 2021

TEMPO INDETERMINATO

In vigenza dell'attuale normativa

- *Per l'anno 2021 non sono previste cessazioni per collocamento a riposo.*
- *Non sono previste assunzioni;*
- *Sostituzione, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti, dei posti che si renderanno vacanti per effetto di cessazioni per mobilità.*

- 2) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, determinata in €. 87.324,40 rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

- 3) di approvare l'allegato organigramma (allegato D), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentati i servizi, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti (numero, categoria, profilo professionale, ecc.), compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative,;
- 4) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 5) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 6) Di stabilire che il presente provvedimento sarà allegato, per farne parte integrante e sostanziale, al Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, stante l'urgenza di provvedere tempestivamente al perfezionamento in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Marangoni Maurizio

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
e del DPCM 13/11/2014)

Il Segretario Comunale

Dr.ssa Mariangela Brunoldi

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
e del DPCM 13/11/2014)